Titolo

Calciatore - tesseramento – regolarità – accertamento - onere della società, dei dirigenti e del calciatore

Descrizione

È nella responsabilità della società sportiva assicurarsi che il calciatore sia regolarmente tesserato. In tal senso depone chiaramente l'art. 32 del C.G.S. secondo cui *"Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto*" (art. 32, primo comma). Il secondo comma del medesimo articolo, inoltre, nel disporre che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe, rimanda all'art. 39 delle N.O.I.F. ove sono previste particolari modalità per il tesseramento che si perfeziona all'esito dell'iter procedimentale descritto dalla disposizione in esame ove si prescrive in particolare l'utilizzo di appositi "*moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estera. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica*" (comma 2). Di fondamentale importanza la data di deposito della richiesta di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente la richiesta che sancisce *"ad ogni effetto",* la decorrenza del tesseramento. Si tratta di norme dettagliate che fanno carico alla società e ai dirigenti, oltre che al calciatore interessato, la responsabilità di schierare in campo calciatori regolarmente tesserati e di assicurarsi che la procedura di tesseramento avvenga regolarmente.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 107/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 32 CGS; art. 39, comma 2, NOIF

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0107 CFA del 21 maggio 2025 (A.S.D. Sporting Pallavicino-Sig. Enea Giuseppe-del Sig. Paolo Ragusa-Sig. A. C.-PFI)